



Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE

Nel procedimento n. 4203/2014 R.G. promosso con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis
c.p.c. da

([REDACTED] & C. S.R.L. [REDACTED] C. [REDACTED] (Avv.ti M. Campanella e S.
Pinchiorri)

contro

UNICREDIT S.P.A. (Avv. G. Ferrari)

avente ad oggetto: "Contratti bancari"

Il Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, a scioglimento di riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La società [REDACTED] & C. S.r.l. [REDACTED] [REDACTED], quale intestataria dal dicembre 1990 del conto corrente bancario con apertura di credito mediante affidamento su detto conto n. 2/23512/S (poi 2351251) estinto in data 14 dicembre 2007, ha convenuto in giudizio Unicredit S.p.A. succeduta nella titolarità del rapporto a Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, assumendo che la banca aveva da sempre capitalizzato trimestralmente interessi ultralegali ed asserite spese non meglio precisate in violazione dell'art. 1283 cod. civ., applicando un vero e proprio anatocismo; le legittime richieste restitutorie della correntista non avevano tuttavia sortito esito, rendendo necessario adire questo Giudice, previo esperimento con esito negativo del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 D.lgs. 28/2010, per chiedere ed ottenere la restituzione delle somme indebitamente incassate dalla controparte, quantificate in Euro 750.769,38, o nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla mora al saldo.



La convenuta, nel costituirsi, ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto attoreo in relazione ad addebiti antecedenti il decennio dalla messa in mora e negato la fondatezza nel merito delle allegazioni e pretese economiche attoree, anche in ragione della mancata impugnativa degli estratti conto periodicamente inviati alla correntista.

La causa, istruita mediante documenti e CTU contabile, è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione all'udienza del 10.03.2016.

Unicredit S.p.A. ha eccepito preliminarmente l'estinzione parziale del credito restitutorio fatto valere da C. & C. S.r.l. I. C. per intervenuta prescrizione.

Premesso, solo per completezza, che non viene in considerazione nella specie il termine quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ. n. 4 cod. civ. poiché la società attrice non chiede il pagamento di interessi, ma la restituzione di pagamenti indebiti perché pretesi dalla banca sulla base di causali nulle, con la conseguenza che opera il termine decennale di prescrizione posto dall'art. 2946 cod. civ., deve rilevarsi *in primis* che l'affidamento del conto corrente intestato a C. & C. S.r.l., sebbene non oggetto di specifico contratto scritto di apertura di credito, è attestato dagli estratti di conto corrente prodotti, dai quali risulta la costante esposizione debitoria della correntista nei confronti della banca, per importi assai elevati nel corso di oltre quindici anni, situazione questa univocamente riferibile a scoperture attuate con il consenso dell'istituto che mai, stando alla documentazione disponibile, risulta avere chiesto alla cliente di rientrare dal debito, né adottato altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischio (come, in assenza di fido, avrebbe certamente dovuto fare).

E' dato dunque riscontrare un contesto nel quale la banca non ha semplicemente tollerato la costante scopertura di saldo, ma ha mostrato di voler considerare il conto in questione non già propriamente scoperto, ma semplicemente passivo; e ciò sull'implicito ma chiaro presupposto del riconoscimento di un affidamento in linea di puro fatto.

La configurabilità di un affidamento di conto corrente non risultante da un contratto scritto è stata ammessa, sebbene a determinate condizioni, anche dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14470 del 09/07/2005, secondo cui: "In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito, la banca che eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l'esistenza alla



data della stessa di un contratto di apertura di credito, ha l'onere di dimostrarne la stipulazione, anche per *facta concludentia*, nel caso in cui risulti applicabile la deroga del requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal C.I.C.R. e della Banca d'Italia, ai sensi dell'art.117 del t.u.l.b. e, anteriormente, ex art. 3 della legge n.154 del 1992, per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto", quale è quello prodotto come doc. n. 1 dalla Giani Leone & C. S.r.l. datato 14.12.1990.

Ciò ritenuto e così tornando all'eccezione estintiva introdotta da Unicredit S.p.A., secondo pacifici principi giurisprudenziali, se le rimesse hanno avuto funzione ripristinatoria della provvista la prescrizione comincia a decorrere dalla data di chiusura del conto, se per contro hanno avuto natura solutoria la prescrizione decorre dalla loro annotazione (v. Cass. civ. SS.UU. n. 24428/2010). In caso di conto corrente affidato, poi, i versamenti eseguiti in corso di rapporto hanno normalmente natura ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale, pertanto una diversa finalizzazione dei singoli versamenti o di alcuni di essi deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste (v. Cass. civ. 26.02.2014 n. 4518).

Pertanto, non avendo la banca convenuta non solo provato ma neppure specificamente allegato nella propria comparsa costitutiva quali pagamenti eseguiti dalla correntista avessero avuto natura solutoria, agli stessi va attribuita natura ripristinatoria con conseguente mancato decorso della prescrizione alla data di instaurazione del presente processo che ha ad oggetto la rideterminazione del rapporto di dare avere fino al settembre 2007 in cui il conto corrente è stato estinto (il ricorso introduttivo è stato infatti notificato alla convenuta nel luglio 2014, dunque quando non ancora decorso il termine decennale di prescrizione indicato in premessa e operante nella specie).

Anche l'eccezione di Unicredit S.p.A. riferita alla mancata impugnazione degli estratti conto nel corso degli anni, con correlata decadenza di Giani Leone & C. S.r.l. dal diritto all'impugnativa, è priva di pregio sulla scorta del risalente e consolidato orientamento per il quale giurisprudenza afferma che la ricezione degli estratti conto non fa decadere il cliente dal diritto di contestare le nullità che viciano il rapporto bancario. In proposito, si rileva che la Suprema Corte ha più volte chiarito che non è mai precluso al correntista contestare gli errori di contabilizzazione anche in caso di mancata impugnazione dell'estratto conto bancario.



In base alla corretta esegesi del combinato disposto degli artt. 1857 e 1832 c.c., infatti, espressa in un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'approvazione tacita o espressa, del conto non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità in senso lato o all'efficacia di singoli negozi o fatti giuridici che costituiscono titolo dell'annotazione. Il tutto, ove si consideri che l'incontestabilità delle risultanze del conto, derivante dalla mancata impugnazione, si riferisce ai rispettivi accrediti ed addebiti considerati nella loro realtà effettuale e non alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano. Nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l'impugnazione dell'estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall'art. 1832, 2° co. c.c., ove non esercitato, non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o comunque su situazione illecita. (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 10186/01; Cass. Civ. n. 18626/03; Cass. Civ. n. 76625/05; Cass. Civ. n. 11749/06; Cass. Civ. n. 12372/06; Cass. Civ. n. 6514/07; Cass. Civ. n. 4846/98; Cass. Civ. n. 8989/97).

In argomento, v., pure, Cass. Civ., 29.07.2009, n. 17679, la cui massima recita testualmente: *"La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 c.c."*.

In forza di tale insegnamento, di conseguenza, nessuna decadenza può dirsi maturata a carico dell'attrice quanto al diritto di far valere l'invalidità di clausole convenute o applicate dalla banca.

La mancata prova di interessi convenzionali ultralegali espressamente convenuti tra le parti, di clausole legittimanti l'applicazione di spese postali, telegrafiche, ecc., la verificata applicazione di interessi anatocistici (art. 7 contratto di conto corrente), stante la diversa periodicità di calcolo degli interessi attivi (annuale) e passivi (trimestrale) nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e l'assenza di accordo modificativo per il periodo successivo - a prescindere dagli effetti migliorativi o peggiorativi apportati dalla citata delibera - in quanto lo stesso contratto (art. 7) imponeva che le operazioni di accredito e addebito fossero regolate secondo criteri concordati con il correntista, hanno reso necessario effettuare la CTU contabile



chiesta da C...i Lec... & C. S.r.l. e assumere a base del ricalcolo i criteri indicati nel quesito peritale (...gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati applicando, per il periodo decorso dall'apertura del conto sino al 24.06.92 il tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., per quello successivo fino al 31.12.93 quello stabilito dall'art. 5 della L. 154/92, per tutto il successivo periodo quello stabilito dall'art. 117 TUB con la precisazione che tali ricalcoli periodici dovranno essere effettuati senza capitalizzazione; - previa verifica del successivo adeguamento o meno della capitalizzazione degli interessi alla delibera CICR 09.02.2000 (pari periodicità interessi attivi e passivi) da parte di Unicredit, elimini ogni forma di capitalizzazione anche per il periodo successivo al 01.07.2000...").

In considerazione dei precedenti assunti, devono essere recepiti gli esiti della CTU redatta dalla dott. Maria Domenica Costetti sulla base di metodo scientifico e con costante attenzione ai dati obiettivi offerti dalla documentazione disponibile: "Riliquidando il c/c applicando, agli addebiti e agli accrediti, i tassi richiesti dal quesito, eliminando le spese tutte connesse alla gestione del c/c medesimo, si ottiene un saldo a favore di Giani di Euro 951.069,19" (CTU a pag. 11).

Ne consegue la condanna di Unicredit S.p.A. alla restituzione della somma di Euro 951.069,19 in favore della società attrice, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Non ricorre, infine, il vizio di ultra-petizione affermato da Unicredit S.p.A. poiché è pacifico e costante l'orientamento per il quale la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia non può essere considerata, agli effetti dell'art. 112 c. p. c., come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche (v. la recente Cass. civ. n. 3894/2016 e le conformi Cass. civ. n. 6350/2010, 15698 e 1313 del 2006, 13296/2004): nel ricorso introduttivo e successive difese la società attrice ha sempre coltivato la domanda di pagamento della somma maggiore o minore di giustizia rispetto a quella specificamente individuata, così legittimando, in quanto conforme alle richieste, la pronuncia di condanna a carico di Unicredit per il maggior importo suindicato.



Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai criteri del D.M. 55/2014 in favore dei legali di [redacted] & C. S.r.l. [redacted] e C. [redacted] Avv.ti Campanella e Pinchiorri, dichiaratisi antistatari,

Le spese di CTU sono anch'esse definitivamente poste a carico della soccombente Unicredit S.p.A.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Giani [redacted] & C. S.r.l. [redacted] Casarie nei confronti di Unicredit S.p.A., così decide:

- dichiara tenuta e condanna Unicredit S.p.A. alla restituzione in favore di Giani [redacted] & C. S.r.l. [redacted] C. [redacted] della somma di Euro 951.069,19, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna Unicredit S.p.A. alla rifusione delle spese processuali sostenute da [redacted] [redacted] & C. S.r.l. [redacted] C. [redacted] che si liquidano in complessivi Euro 28.704,00, di cui Euro 27.804,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei legali di parte attrice Avv.ti Marco Campanella e Silvia Pinchiorri;
- pone le spese di CTU liquidate in corso di causa a carico definitivo di Unicredit S.p.A.

Si comunichi.

Reggio Emilia, 17 settembre 2016

Il Giudice

